



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 settembre 2012
(OR. fr)**

10637/12

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0174 (AVC)**

**TU 4
OC 272**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e i suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 4.9.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e
i suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica tunisina ("Tunisia"), a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra¹, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ("protocollo").
- (2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
- (3) Il testo del protocollo negoziato con la Tunisia prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio il protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

Articolo 1

1. La firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

* Delegazioni: per il testo del protocollo vedasi il documento 10639/12.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
